

Città metropolitana di Torino
Servizio risorse idriche

D.P.G.R. 29/7/2003 n. 10/R e s.m.i. - D.D. n. 1980 del 29/04/2021 di rinnovo con variante della concessione di derivazione d'acqua a uso energetico dal T. Pellice in Comune di Bobbio Pellice assentito a Quinto S.r.l.

Il Dirigente, ai sensi dell'art. 23 del D.P.G.R. n. 10/R 2003 e s.m.i., dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente della Direzione Risorse Idriche e Tutela dell'Atmosfera n. 1980 del 29/04/2021; Codice Univoco: TO-A-10714

"Il Dirigente

(... *omissis* ...)

DETERMINA

- 1) di assentire a Quinto S.r.l. - C.F./P.IVA 02325350011 - con sede legale in Torino, Via San Quintino n. 28, il rinnovo della concessione di derivazione d'acqua ad uso energetico dal T. Pellice in Comune di Bobbio Pellice, in misura di una portata massima pari a 2500 l/s e di una portata media pari a 780 l/s, per produrre sul salto di metri 66,74 la potenza nominale media di 510,68 kW, nei limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi;
- 2) di approvare il disciplinare di concessione sottoscritto in data 28/4/2021 rep. n. 70, allegato al presente provvedimento a farne parte integrante;
- 3) di accordare la concessione per anni trenta successivi e continui decorrenti dalla data di scadenza del provvedimento che si rinnova, e quindi fino al 13/2/2051 - salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca e subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di concessione di cui al punto precedente;
- 4) di accordare il rinnovo della concessione subordinatamente alla corresponsione alla Regione Piemonte, di anno in anno e anticipatamente, del canone annuo, aggiornabile con le modalità e secondo la periodicità definita dalle leggi; ai sensi del D.P.G.R. n. 15/R 2004 e s.m.i. la variazione in aumento del canone demaniale di concessione conseguente al ricalcolo del salto nominale medio avrà luogo a decorrere dall'approvazione del presente provvedimento;
- 5) di accordare il rinnovo subordinatamente alla corresponsione, a favore del Consorzio del Bacino Imbrifero Montano del Torrente Pellice, dei sovracani dovuti a norma della L. 27/12/1953 n. 959, con le stesse decorrenze e periodicità fissate per il canone demaniale;
- 6) di accordare il rinnovo subordinatamente alla corresponsione, a favore degli Enti rivieraschi della presente derivazione (Città metropolitana di Torino e Comune di Bobbio Pellice), secondo le quote ad essi spettanti, dei sovracani dovuti a norma dell'art. 53 del T.U. 11/12/1933 n. 1775, con le stesse decorrenze e periodicità fissate per il canone demaniale;
- 7) il canone e i sovracani di cui ai precedenti punti sono dovuti anche se il concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della derivazione, salvo il diritto di rinuncia;
- 8) che il concessionario è tenuto alla osservanza di tutte le disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia nonché all'acquisizione delle necessarie autorizzazioni di legge; l'Amministrazione concedente si riserva la facoltà di disporre prescrizioni o limitazioni, temporali o quantitative, qualora dall'attività di monitoraggio ambientale, eventualmente condotta per conto del concessionario o condotta nell'ambito dell'attuazione degli strumenti di pianificazione citati in premessa, risultasse uno stato ambientale del corso d'acqua nel tratto interessato dal prelievo che potrebbe compromettere il raggiungimento o il mantenimento degli specifici obiettivi di qualità ambientale, senza che ciò possa dare luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della Pubblica Amministrazione, fatta salva l'eventuale relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

- 9) che è fatta salva, se del caso, sulla base degli approfondimenti che il concessionario avrà cura di condurre con i competenti Uffici regionali, l'acquisizione da parte della Quinto S.r.l. altresì della concessione per l'utilizzo dei beni del demanio idrico ai sensi del D.P.G.R. n. 14/R 2004;
- 10) di notificare il presente provvedimento, entro trenta giorni dalla data della sua adozione, all'interessato ed alla Regione Piemonte ai fini della riscossione del canone, nonché agli Enti rivieraschi e al Consorzio del BIM sopra indicato, oltre che di darne notizia ai soggetti previsti dall'art. 2 comma 3 della L.R. 9/8/1999 n.22.

Il termine per il ricorso amministrativo, da proporsi al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, è di giorni sessanta dalla data di notifica o di pubblicazione del presente provvedimento.

(... *omissis* ...)

Disciplinare di concessione sottoscritto in data 28/04/2021

(... *omissis* ...)

Art. 9 - CONDIZIONI PARTICOLARI CUI DOVRA' SODDISFARE LA DERIVAZIONE

Fatto salvo il rispetto delle portate di DMV di cui all'art. 10 la derivazione non potrà arrecare danno ai diritti precostituiti in capo ai terzi e in nessun modo potrà essere interrotto, ostacolato o alterato dal punto di vista quantitativo - entro i limiti di cui ai termini della relativa concessione - e/o qualitativo il flusso d'acqua a servizio dell'utenza n. pr. 65/35 propria della predetta centrale denominata "Malbec" e dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti possibili al fine di garantirne sempre l'integrità delle relative infrastrutture. Stante la differenza nei termini di cui alle rispettive concessioni di derivazione d'acqua, l'eventuale quantitativo d'acqua turbinato dall'impianto in parola e risultante in eccesso rispetto ai quantitativi viceversa concessi e richiesti all'impianto di valle - denominato "Malbec" (n. pr. 65/35) - dovrà essere sempre, obbligatoriamente e istantaneamente restituito al corso del T. Pellice.

Il concessionario si obbliga altresì a consentire alla Autorità concedente, con le modalità che dovranno essere indicate contestualmente alla trasmissione del certificato di collaudo di cui all'art. 15, l'accesso in remoto dei dati derivanti dalle misurazioni in continuo della portata derivata e della portata rilasciata, e a condividere, entro il medesimo termine, eventuali ulteriori attività finalizzate alla acquisizione dei dati da parte della Autorità concedente, per le proprie attività istituzionali. Il concessionario si impegna inoltre a posizionare presso l'edificio di centrale un display indicatore di potenza prodotta e portata derivata visibile agevolmente dall'esterno.

L'uso potabile delle acque è sempre prioritario e non verranno indennizzati al titolare dell'uso energetico eventuali riduzioni delle disponibilità idriche derivanti da future necessità idropotabili o conseguenti a possibili aggiornamenti del quadro normativo/pianificatorio di riferimento: in tal senso resta fatta salva la facoltà in capo all'Autorità competente di disporre, ove ritenuto necessario, eventuali limitazioni temporali o quantitative al presente prelievo.

In nessun caso l'esercizio del nuovo impianto o eventuali suoi malfunzionamenti o fermi impianto potranno mettere a rischio la stabilità e la sicurezza del sito e delle infrastrutture viarie e di difesa idraulica ivi presenti, così come non dovrà essere causata alcuna turbativa del buon regime idraulico del torrente interessato. Il concessionario è inoltre tenuto alla messa in atto di tutte le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dell'alveo sia della sponde del T. Pellice, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle dei manufatti, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque, sempre previa autorizzazione da parte delle Autorità competenti. Durante la fase di esercizio il concessionario dovrà altresì aver cura di adottare tutte le precauzioni e mettere in atto gli interventi necessari ad assicurare la tutela dall'inquinamento delle acque superficiali e delle acque sotterranee e del suolo, nel rispetto delle vigenti normative, nonché delle disposizioni che potranno essere impartite dalle Autorità competenti in materia di tutela ambientale.

I rifiuti tratti dalle opere di derivazione e dallo sgrigliatore dovranno essere smaltiti secondo la normativa vigente.

Ai sensi della L.R. 9/8/1999 n. 22, entro 60 giorni dalla sua consegna, il concessionario è tenuto ad applicare a propria cura e spese alla struttura esterna dell'opera di captazione, in modo inamovibile, visibile e riconoscibile, la targa con il codice identificativo dell'opera (TO-A-10714). Il titolare dell'opera di captazione è responsabile del mantenimento in buono stato di conservazione della targa medesima, che deve risultare sempre chiaramente leggibile; in caso di danneggiamento, smarrimento o sottrazione della medesima ne richiede, a sua cura e spese, la sostituzione alla Autorità competente. Inoltre il titolare ha l'obbligo, a pena di inammissibilità delle relative istanze o comunicazioni, di utilizzare il codice assegnato nei rapporti con la pubblica amministrazione aventi come oggetto i provvedimenti amministrativi relativi all'opera di captazione.

Art. 10 - DEFLUSSO MINIMO VITALE (DMV)

Sulla base della vigente disciplina regionale, il concessionario è tenuto a lasciare defluire liberamente a valle dell'opera di presa, senza indennizzo alcuno, la portata istantanea minima di 231 litri/s (DMV base). Il regime dei rilasci dovrà altresì obbligatoriamente garantire una modulazione temporale di Tipo B caratterizzata da una ulteriore quota incrementata di rilascio, da modulare nel corso dell'anno solare, a seconda del mese di riferimento, in aderenza a quanto previsto nel progetto citato all'art. 4. Nello specifico la portata minima istantanea dovrà essere: pari ad almeno 231 l/s nei mesi di gennaio, febbraio, marzo e dicembre di ogni anno; innalzata ad almeno 271 l/s nei restanti mesi di aprile, maggio, giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre e novembre di ogni anno. L'esercizio della derivazione dovrà essere sospeso ogni qualvolta la portata istantanea disponibile risulti uguale o inferiore al valore di DMV richiesto in funzione del dato mese di riferimento.

È facoltà dell'Autorità concedente eseguire idonei controlli, e applicare a carico del titolare della concessione, nel caso di infrazione della presente clausola, provvedimenti restrittivi e/o sanzionatori nell'ambito del disciplinare. L'Autorità concedente si riserva comunque la facoltà di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi di rilascio in relazione agli obiettivi di qualità ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati da Piano di Gestione del Distretto Idrografico del Fiume Po, Piano di Tutela delle Acque e Direttiva Deflussi Ecologici ovvero in funzione di possibili aggiornamenti del quadro normativo di riferimento.

Art. 11 - DISPOSITIVI PER IL RILASCIO DEL DMV

La corretta funzionalità idraulica dei manufatti atti ad assicurare il rilascio del DMV nei termini stabiliti dovrà essere certificata mediante opportune prove sperimentali almeno una volta ogni cinque anni, o quando si presumano malfunzionamenti; tale certificazione dovrà comunque essere resa nell'ambito del collaudo di cui al successivo art. 15.

In prossimità della sezione di prelievo-rilascio dovranno essere ubicati un cartello indicatore dei termini relativi al DMV e alla portata derivata nonché, in stretta adiacenza alle rispettive paratoie di presa e rilascio, un tot. di n. 2 aste idrometriche tarate utili alla lettura e verifica del rispetto del corretto livello idrico di carico che secondo le previsioni di progetto dovrà essere mantenuto a monte dello sbarramento al fine del corretto funzionamento dei rispettivi sistemi di prelievo e rilascio. Esse dovranno riportare l'indicazione dei livelli idrici di riferimento e delle corrispondenti portate rilasciate e dovranno essere realizzate con modalità e tipologie idonee ad un pubblico non specialistico oltre che adatte a perdurare nel tempo.

Art. 12 - GARANZIE A TUTELA DELL'ITTIOFAUNA

Per il presente impianto è stata ammessa la deroga alla realizzazione della scala di risalita per l'ittiofauna, in ragione della presenza di salti naturali invalicabili in prossimità della traversa di derivazione. Ad ogni modo tutti gli interventi di manutenzione eventualmente da eseguirsi in alveo dovranno rispettare i periodi riproduttivi della fauna ittica (zona salmonicola) e dovranno essere condotti in conformità alle indicazioni della D.G.R. n. 72-13725 del 29/3/2010 come modificata dalla D.G.R. n. 75-2074 del 17/5/2011, limitando ogni possibile fonte di impatto.

(... *omissis* ...)"

